

Programma della Confederazione Giudici di Pace



I magistrati di pace definiscono circa due milioni di procedimenti annui, deflazionando di enormi oneri i Tribunali.

I tempi di celebrazione dei processi sono da record assoluto: inferiori ad un anno. In materia civile trattano oltre il 50% del contenzioso e si è di fatto operata una sorta di “sorpasso” nei confronti del Tribunale, mentre nel settore penale trattano circa il 25% dei procedimenti, senza nulla togliere alla qualità delle decisioni ed alla professionalità dimostrata: il numero delle sentenze civili appellate è inferiore al 10%.

La professionalità è, infatti, fondata effettivamente (caso più unico che raro) sulla meritocrazia, poiché i giudici di pace sono soggetti ad una verifica professionale quadriennale e sono oggetto di una regolamentazione deontologica più stringente di quella dei magistrati togati.

I risultati suddetti sono stati raggiunti grazie al rito particolarmente snello e privo di formalismi, che caratterizza sia il procedimento civile, che quello penale, condizione che agevola la celerità dei medesimi.

I giudici di pace sono 2.574 e impegnano una spesa pubblica di appena 0,14 miliardi di euro, rispetto a quella di 1,30 miliardi stanziata per gli 8.352 magistrati di ruolo.

Per aiutare in modo semplice, efficace ed economico la giustizia, quindi, si propone:

- 1) l' aumento delle competenze civili, almeno sino ad €. 25.000 per le cause ordinarie, e a tutte quelle per il risarcimento danni da sinistri stradali, cui non è conseguita la morte di una persona.

- 2) la conciliazione preventiva obbligatoria innanzi al G.d.P. oltre che per le cause di specifica competenza, anche per tutte le cause di competenza del Tribunale

3) l'aumento delle competenze in materia penale

In materia penale, si può pensare di aumentare la competenza dei GdP ai reati puniti con la pena detentiva sino a quattro anni, che, di fatto, cadono in prescrizione, aumentando il senso di insicurezza dei cittadini.

Detto aumento eliminerebbe la denegata giustizia per reati che destano disagio sociale, e non inciderebbe né sui costi della giustizia, né sul sistema carcerario, dato che le sanzioni personali vengono convertite o in sanzioni pecuniarie, o in lavori socialmente utili o, ancora, nella permanenza domiciliare.

Il rito del GdP penale, particolarmente snello e che estende le facoltà della polizia giudiziaria, sia nell'attività di indagine, sia nella facoltà di disporre direttamente la citazione a giudizio dell'imputato davanti al GdP, potrebbe determinare un'ampia deflazione del carico giudiziario pendente ed evitare una impunità di fatto per i reati minori, che colpiscono in particolare i cittadini.

La intervenuta previsione di un rito direttissimo, all'interno del già celere rito del GdP penale, introdotto con la competenza sul reato di immigrazione clandestina potrebbe, poi, rendere ulteriormente più efficiente la giustizia penale.

Si potrebbero, inoltre, incentivare gli strumenti di definizione dei giudizi, tipici del procedimento davanti al G.d.P., quali quelli di cui all'art. 17, L. 468/99 (es. obbligo di conciliazione per risarcimento danni conseguenti al reato e per la remissione della querela, estinzione del reato per condotte riparatorie o per tenuità del fatto, ecc), che possono determinare una obiettiva **deflazione** delle pendenze giudiziarie, combinata ad una notevole riduzione dei costi-giustizia sia per i cittadini che per lo Stato.

4) Prevedere l'istituzione di un giudice di pace requirente anche elettivo, su base regionale- federale, correlata alla previsione di un'organizzazione regionale-federale di tutta la magistratura di pace, facente capo ad un organo di autogoverno regionale
L'art. 116 della Costituzione prevede la facoltà di organizzazione degli uffici dei giudici di pace da parte delle Regioni.

In vista della riforma federalista, si può pensare di organizzare tutta la magistratura di pace su base regionale-federale, anche in applicazione del succitato art. 116 Cost., prevedendo, inoltre, una figura di giudice requirente (istruttore), anche elettivo, più in contatto, quindi, con la società civile del territorio.

In tal modo, conseguenza logica risulterebbe svincolare la giustizia di pace dal CSM, nei confronti del quale, al momento, non ha diritto di elettorato né attivo né passivo.

- **4) Prevedere la facoltà di definire le cause di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, unicamente con il dispositivo, predisposto in udienza, unito a brevi note di motivazioni espresse in verbale dal giudice, che costituirebbero parte integrante del provvedimento unitamente agli atti del fascicolo.**

Il Giudice di Pace può essere un aiuto fattivo per risolvere i problemi della giustizia ed, ad integrazione dei punti fondamentali del nostro programma rileviamo che:

- 1) **la previsione di un organo di autogoverno a livello regionale-federale con componenti scelti tra i giudici di pace ed i consiglieri regionali potrebbe renderci più vicini alle esigenze dei cittadini, in maniera armonica alle scelte amministrative locali e nazionali, per creare un giudice federale;**
- 2) **sarebbe utile una delegificazione in situazioni di emergenza che desse la possibilità al Ministro della Giustizia, su proposta del Ministro dell'Interno o di quello afferente alla emergenza, di concedere temporaneamente la competenza ai Giudici di Pace sulle situazioni da risolvere, sino al rientro dell'emergenza medesima oppure una legge specifica che dia la competenza ai GdP per situazioni di emergenza, come il possibile distacco in sedi temporanee, previo accordo con il Ministero della Giustizia, e che preveda una modifica parziale e temporanea delle tabelle deliberate dal Consiglio Giudiziario di competenza territoriale e dal CSM;**
- 3) **la previsione di una commissione mista, per collaborare e rendere più efficiente l'azione legislativa del governo, potrebbe ovviare in via preventiva alle problematiche attinenti determinate materie, comunicando le circostanze che di fatto incidono sull'efficacia delle norme, ad es. in materia di espulsioni**

I citati provvedimenti non possono, tuttavia, essere disgiunti dal riconoscimento della professionalità del magistrato, attraverso:

- **1) la reiterazione dell'incarico, previa verifica quadriennale, sino al raggiungimento dei 75 anni, al fine di rendere economica, razionale, professionale ed efficiente la giustizia di pace.**

Il fondamento normativo della attesa semi-permanenza dell'incarico, è contenuto nella previsione dell'ammissione al tirocinio (di sei mesi) di un numero di candidati superiore a quello previsto nel bando di concorso, che prefigura il medesimo come tirocinio selettivo, nonché nell'esistenza della verifica quadriennale, che, rendendo di fatto "precario" l'impiego, sulla base delle capacità professionali, vulnera tutte le eccezioni di "aggiramento" delle norme sull'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

In termini di economicità, la prorogatio del mandato porterebbe a non disperdere risorse professionali, su cui lo Stato ha investito, e limiterebbe i costi conseguenti alla formazione di altri giudici, che dovrebbero venire nominati solo in caso di vacanza o di decadenza del G.d.P. per mancato vaglio della verifica quadriennale.

*- 2) **La professionalizzazione** è garantita dalla disposizione, che ammette al tirocinio solamente coloro che hanno svolto per due anni l'incarico di Giudici onorari presso il Tribunale o che sono iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni: si evitano i costi conseguenti alla eventuale previsione di scuole di specializzazione obbligatorie.*

La verifica quadriennale, inoltre, garantisce il mantenimento di un buon livello di professionalità e, comunque, offre un ulteriore strumento di selezione, per quei casi, in cui titoli e tirocinio siano risultati insufficienti.

*- 3) **Riconoscimento di previdenza, anche attraverso una sezione specifica della Cassa prev. avv.ti, nonché assistenziale obbligatoria** per maternità, gravidanza e puerperio.*

- 4) La Costituzione prevede espressamente la rappresentanza dei magistrati ordinari presso gli Organi di autogoverno (CSM).

I Giudici di Pace non esercitano attraverso una delega dei magistrati professionali (come i GOT, GOA e VPO), ma hanno un proprio ruolo giudiziario e, come tale, esercitano in autonomia l'amministrazione della giustizia, eppure, nonostante ciò, non godono di elettorato passivo ed attivo all'interno del CSM.

*La Confederazione, alla luce del novellato art 116 Cost., propone l'istituzione di un **organo di autogoverno, su base regionale, che possa amministrare la Giustizia di Pace in modo autonomo rispetto al CSM.***

*Avv. Stefania Trincanato
(presidente C.G.d.P.)*

*40121 Bologna -Via Dei Mille n. 3
cell. 3384078208*

mail. avvtrincanato@libero.it

